



MCDM

MARINA CALA DE' MEDICI

STATUTO SOCIALE

DENOMINAZIONE

Art. 1 – È costituita una Società per Azioni con la denominazione “MARINA CALA DE’ MEDICI S.p.A.”

SEDE

Art. 2 – La Società ha sede nel Comune di Rosignano Marittimo. Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie in Italia ed all’estero. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal libro soci.

DURATA

Art. 3 - La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2075, e potrà essere prorogata.

OGGETTO

Art. 4 - La Società ha per oggetto la costruzione e la gestione di approdi turistici e loro infrastrutture. La società potrà compiere tutte le operazioni industriali, finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute dall’organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell’oggetto sociale ed a tal fine potrà anche:

- costituire servitù attive e passive di passaggio nei confronti o a favore di terzi;
- dare in subconcessione o in locazione o in uso gratuito o in comodato quei beni sociali che ritenesse necessario;
- presentare avalli, fidejussione ed ogni altra garanzia, anche reale;
- compiere tutti gli atti formali richiesti dal Demanio Marittimo e dalle altre Autorità Competenti, per il raggiungimento dell’oggetto sociale, nonché tutti gli atti necessari per procedere alla restituzione gratuita al Demanio Marittimo dei beni devolvibili.

CAPITALE SOCIALE – FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 5 - Il Capitale Sociale è di Euro 40.880.000,00 (quarantamilionioctocentoottantamila e centesimi zero) diviso in numero 40.880.000 (quarantamilionioctocentoottantamila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno e centesimi zero) cadauna.

La società potrà ottenere finanziamenti dai soci sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, per i quali può essere stabilito o meno l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

AZIONI

Art. 6 - Le azioni sono nominative, ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

Tenuto conto della struttura del porto e delle esigenze tecnico-amministrative inerenti alla disponibilità della superficie a mare e a terra e delle installazioni portuali, l'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, stabilisce la concentrazione in gruppi delle richiamate azioni che saranno quindi emesse in titoli multipli, che non potranno essere frazionati. **In ogni gruppo di azioni è incorporato il diritto di utilizzo, in via esclusiva, di un posto ormeggio o di un posto auto o di un box auto**, come individuati nella apposita tabella, allegata al presente Statuto sotto la lettera «A». Conseguentemente le azioni raggruppate **non potranno essere singolarmente cedute ma potranno esserlo solo unitamente alle altre che comporranno il singolo gruppo, che assurge quindi ad unità indivisibile.**

Art. 7 - Le azioni, fatti salvi i limiti di cui al precedente art. 6, sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

Tuttavia l'efficacia del trasferimento nei confronti della società è subordinato al pagamento di tutti gli oneri scaduti a carico del socio.

La dicitura "trasferimento" si riferisce a qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, che ha ad oggetto la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti azioni o diritti, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti azioni o diritti. Si considerano ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda fusione e scissione.

Nel caso di morte di uno dei soci è stabilito che nelle azioni di cui è titolare il defunto e nei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 2441 commi 1 e 3, del codice civile subentrano i suoi eredi o legatari.

I casi di comproprietà e di comunione ereditaria sono regolati dalla legge.

RECESSO

Art. 8 - Hanno diritto di recedere a norma dell'art. 2437 comma 1 c.c., i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società
- b) la trasformazione della società
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

Si stabilisce, inoltre che non compete il diritto di recedere dalla società ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine della durata della società;
- b) l'introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEE

Art. 9 - Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono convocate dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede della Società, purché nel territorio dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima, presso il domicilio di ciascun socio, con indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o su richiesta di un numero di Soci che rappresenti almeno il decimo del capitale sociale.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, non presenti.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Azionisti, iscritti nel libro dei Soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e che abbiano regolarmente assolto i loro oneri contributivi.

Il Socio, che abbia diritto di intervenire, **può farsi rappresentare mediante delega scritta anche da un non Socio, previo deposito, sino al giorno previsto per l'Assemblea, dei titoli azionari del Socio delegante presso la sede sociale. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 1 socio.**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente - ove sia nominato ed in caso di loro assenza, l'Assemblea eleggerà fra gli altri Amministratori il proprio Presidente.

Il Presidente nomina un Segretario anche non Socio, a meno che il verbale non debba essere redatto, a termini di legge, da un Notaio.

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino almeno la metà del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale intervenuta. L'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza del capitale presente.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più dei quattro quinti del capitale sociale, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti Azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli Azionisti ancorché non intervenuti o dissenzienti.

AMMINISTRAZIONE

Art. 10 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, i cui componenti potranno essere, anche non Azionisti. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore al numero degli amministratori da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo (detto: "numero d'ordine di lista").

Le liste, sottoscritte dagli azionisti presentatori e corredate dei curriculum dei candidati, devono essere presentate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge, dai regolamenti e/o dallo statuto vigente per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Il Consiglio di Amministrazione uscente provvederà a verificare l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza di eventuali requisiti richiesti o ad evidenziarne la carenza annotando il proprio parere in calce a ciascuna lista.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

Gli azionisti, che presentano liste, devono consegnare, entro la data del deposito delle liste, la documentazione attestante la propria qualità di azionisti.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. In caso di violazione di questa regola non sarà considerata valida la sottoscrizione di presentazione dell'azionista né della sua interposta persona né della sua fiduciaria, rispetto ad alcuna delle liste presentate.

La votazione viene effettuata in modo palese.

Ogni avente diritto esprime il proprio voto (e il voto degli eventuali rappresentati per delega) indicando la lista, non il candidato, a cui dare la preferenza.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle singole liste vengono attribuiti ad ogni singolo candidato di quella lista secondo la seguente formula: risultato personale del candidato « voti ottenuti dalla sua lista diviso il suo "numero d'ordine di lista" ».

Quindi, i risultati personali dei candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente.

Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori, coloro che hanno ottenuto i risultati personali più elevati.

Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso risultato personale, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 11 - Il Consiglio di Amministrazione potrà essere costituito da un numero dispari di componenti variabili da tre a sette secondo quanto delibererà l'Assemblea degli Azionisti, in sede di nomina. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno - ove non vi abbia provveduto l'Assemblea - un Presidente; potrà nominare altresì un Vice Presidente ed un Amministratore Delegato, definendo i poteri conferiti agli stessi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale. Il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato hanno la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri loro conferiti dal Consiglio. Essi possono disgiuntamente nominare speciali procuratori per determinati atti o categorie di atti e revocarli. Al Consiglio, od ai singoli Consiglieri, potranno riconoscersi compensi od emolumenti, oltre al rimborso delle spese incontrate per ragioni del proprio ufficio.

Art. 12 - Il Consiglio può costituire un Comitato Esecutivo, composto da Amministratori, al quale potrà delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio può, inoltre, costituire altri Comitati aventi funzioni consultive e propositive.

Art. 13 - Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, e potrà compiere, senza eccezione alcuna, qualsiasi atto che ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che per legge sono tassativamente demandati all'Assemblea degli Azionisti ed esclusa anche la variazione della tabella di ripartizione delle spese di gestione che si allega al presente statuto sotto la lettera "B" per la quale è richiesta l'approvazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 14 - Per la convocazione del Consiglio di Amministrazione si procede con lettera raccomandata, indicante la data, l'ora ed il luogo, nonché l'ordine del giorno delle riunioni e spedita almeno cinque giorni prima al domicilio di ciascun Amministratore.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica, recanti le indicazioni richieste e spediti almeno tre giorni precedenti la riunione con esclusione dei giorni festivi. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando vi partecipa la totalità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente del Consiglio di Amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi del Consiglio oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera con la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni del Consiglio sono certificate da processi verbali, firmati da chi presiede la riunione e dal Segretario.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 15 - Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile laddove ricorrono le condizioni di legge.

L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti; ne nomina il presidente.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

ESERCIZIO – BILANCIO - UTILI

Art. 16 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio consuntivo di esercizio. Il Bilancio con il Conto "Profitti e Perdite", accompagnato dalla relazione dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, dovrà essere depositato presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea che dovrà esaminarlo.

L'utile netto del bilancio sarà assegnato agli Azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, e previa imputazione del 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale.

I dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili, andranno in prescrizione a favore della società.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.17 – Per quanto non contemplato nel presente statuto sono applicabili le vigenti disposizioni di legge.

MARINA CALA de' MEDICI S.p.A.

Tabella millesimale di ripartizione delle spese di gestione

<i>categoria</i>	<i>numero posti complessivi</i>	<i>millesimi unitari</i>	<i>millesimi complessivi</i>
box	396	0,145670667	57,6855842543
posti auto	547	0,087402400	47,8091130108
posti barca 8m	38	0,757487470	28,7845238602
posti barca 9m	8	0,844889870	6,7591189631
posti barca 10m	60	0,932292271	55,9375362466
posti barca 11m	99	1,019694671	100,9497724451
posti barca 12m	94	1,107097072	104,0671247255
posti barca 13m	129	1,223633605	157,8487350959
posti barca 15m	84	1,573243207	132,1524293826
posti barca 16m	62	1,748048008	108,3789764778
posti barca 18m	22	2,097657609	46,1484674035
posti barca 20m	19	2,447267211	46,4980770050
posti barca 22m	15	2,796876812	41,9531521850
posti barca 24m	17	3,146486414	53,4902690358
posti barca 27m	1	3,496099073	3,4960990734
posti barca 28m	1	3,845705617	3,8457056170
posti barca 30m	1	4,195315218	4,1953152185
			1.000,0000000000

MARINA CALA de' MEDICI S.p.A.

Tabella raggruppamento azionario

<i>categoria</i>	<i>numero posti complessivi</i>	<i>N° azioni singolo bene</i>	<i>Totale azioni categoria</i>
box	396	15.138	5.994.648
posti auto	547	8.257	4.516.579
posti barca 8m	30	27.523	825.690
posti barca 9m	8	31.192	249.536
posti barca 10m	60	34.863	2.091.780
posti barca 11m	99	39.450	3.905.550
posti barca 12m	74	44.037	3.258.738
posti barca 13m	129	48.623	6.272.367
posti barca 15m	66	57.798	3.814.668
posti barca 16m	54	62.385	3.368.790
posti barca 18m	18	76.147	1.370.646
posti barca 20m	15	94.495	1.417.425
posti barca 22m	14	106.422	1.489.908
posti barca 24m	16	124.771	1.996.336
posti barca 27m	1	142.201	142.201
posti barca 30m	1	165.138	165.138
			40.880.000



MARINA CALA DE' MEDICI

Marina Cala De' Medici S.p.A.
Via Trieste 142
57013 Rosignano Marittimo
Livorno
Tel. 0039 0586 795211
Fax 0039 0586 764553
www.marinacalademedici.it